Penale Sent. Sez. 2 Num. 5437 Anno 2020

Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PAZIENZA VITTORIO

Data Udienza: 23/01/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Danilo Pietro, nato a S. Giovanni Rotondo il avverso l'ordinanza emessa in data 30/09/2019 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Vescera, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/11/2018, il G.i.p. del Tribunale di Foggia applicava
Danilo Pietro la misura cautelare della custodia in carcere, i
relazione al delitto di estorsione in danno di Lauro per aver
imposto a quest'ultimo, con la minaccia di danneggiare i gommoni della sua attivit
commerciale, l'assunzione di Carante Pasquale presso la predetta attività.

Tale ordinanza veniva peraltro revocata dal G.i.p. all'esito dell'interrogatorio di garanzia del \(^{-1}\): la versione di quest'ultimo (stando alla quale egli

aveva solo insistito con il [1221 perché assumesse il perché assum

2. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica di Foggia, ha annullato la predetta ordinanza, disponendo nuovamente l'applicazione della misura custodiale in carcere del

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistere un grave pericolo di reiterazione, alla luce della gravità del fatto e della personalità del _____, gravato da plurimi precedenti e pendenze anche per evasione.

- 3. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il deducendo:
- 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si deduce che la condotta del poteva al più essere ricondotta nell'alveo dell'art. 610 cod. pen., difettando totalmente l'elemento del danno per la persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente accordata con il sull'orario ed il compenso: dovendosi anzi rilevare, alla luce delle dichiarazioni del persona offesa, che si era autonomamente a

Il ricorrente segnala altresì il proprio interesse alla derubricazione (solo ora connotato da attualità a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal P.M.),

in quanto la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. avrebbe comportato l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., delle conversazioni valorizzate dal Tribunale, oggetto di attività captativa disposta nell'ambito di un procedimento aperto dopo il rinvenimento di un cadavere.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari connotate dalla necessaria attualità. Si censura il carattere apodittico della motivazione, priva di richiami ad elementi concreti anche quanto alla necessaria individuazione di una prossima occasione per tornare a delinquere, tenuto conto altresì del tempo trascorso dai fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato.
- 2. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato, anche in tempi recentissimi, che «integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell'ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione» (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266079 la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva omesso di motivare in relazione alla "non necessità" dell'assunzione e, di conseguenza, in ordine al suo aver arrecato danno patrimoniale alla persona offesa). Nella medesima prospettiva, v. da ultimo Sez. 2, n. 27556 del 17/05/2019, Amico, Rv. 276118, secondo cui «si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare». (In motivazione, la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).
- 3. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale per accogliere l'appello del P.M.



prende in esclusiva considerazione, quanto alla gravità indiziaria, il profilo della condotta posta in essere dal Γ

In particolare, il Collegio barese ha diffusamente illustrato le risultanze ritenute indicative delle connotazioni gravemente intimidatorie con cui l'odierno ricorrente si era rivolto telefonicamente al , sollecitandolo ad assumere il , sollecitandolo ad assumere il , presso la propria attività di noleggio gommoni: connotazioni tali da far escludere la fondatezza delle valutazioni espresse nell'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito dell'interrogatorio di garanzia, aveva revocato la misura cautelare ritenendo che le risultanze dichiarative e captative consentissero di spiegare la vicenda nei termini riferiti dal \ \ (secondo cui egli aveva insistito con il \) perché il \(\) perché il \(\) aveva perso il lavoro "per colpa sua", essendosi trattenuto a lavorare presso l'agriturismo della famiglia del ricorrente anche nella prima settimana di maggio), e comunque di ridimensionare il complessivo rilevo dell'episodio.

A tal fine, il Tribunale ha valorizzato (cfr. pag. 3-4) non solo il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche gli esiti delle intercettazioni, con riferimento sia alla conversazione tra il Normania e il Normania e il Normania e il Normania della contenente la minacciosa richiesta per cui è causa, sia ad alcune ulteriori conversazioni tenute dal Normania con la propria moglie e con lo stesso con la propria moglie e con lo stesso con la propria moglie e con lo stesso con la sede di interrogatorio è stata esclusa, dal Tribunale di Bari, anche sul piano della compatibilità logica e cronologica tra le circostanze riferite (permanenza del al lavoro nell'agriturismo della famiglia del fino alla prima settimana di maggio) e la data in cui era intercorsa la conversazione intimidatoria (26/04/2018).

4. All'esito di tale *iter* motivazionale dedicato al carattere gravemente minaccioso delle richieste del (che peraltro la difesa non ha inteso contestare con l'odierno ricorso), il Tribunale è direttamente passato ad esaminare il profilo delle esigenze cautelari, senza peraltro confrontarsi in alcun modo con la questione alla quale si è qui fatto inizialmente riferimento. In altri termini, nell'ordinanza impugnata è rimasto del tutto inesplorato il profilo della effettiva necessità o meno, per il Nationale il profilo che invece assume un rilievo dirimente, alla luce dei principi giurisprudenziali ricordati in precedenza, per la configurabilità di un danno patrimoniale idoneo a ricondurre la vicenda nell'alveo dell'art. 629 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente ha richiamato e comprensibilmente valorizzato (fino a sostenere che l'attività imprenditoriale di noleggio dei gommoni aveva tratto giovamento dal subentro del C),



nella parte in cui questi aveva riferito in ordine alla propria necessità di assumere un aiutante, alla scarsa affidabilità della persona assunta prima e al posto del (trattasi di Michele), nonché ai termini dell'accordo successivamente e del tutto autonomamente da lui raggiunto con il Conservatorio senza alcun intervento del Conservatorio (cfr. pag. 3-4 del ricorso).

5. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate nel ricorso, ed impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, cui dovranno essere integralmente trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Bari (Sezione per il Riesame delle misure coercitive).

Così deciso il 23 gennaio 2020